

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06962/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6962 del 2021, proposto da

Vitaliano Panaia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Cintonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per L'Amministrazione, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giancarlo Silipo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del decreto DCAFFGEN, prot. n°0000076 del 13.05.2021 del Capo Dipartimento p.t., trasmesso con atto, prot. n°0010853 del 13.05.2021, dal Dirigente p.t. della

Direzione Centrale per gli Affari Generali del Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco, Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, e notificatogli il 19 maggio 2021, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F, per “la presenza nelle urine di oppiacei (morfina e codeina-compatibile con assunzione di codeina) confermata in LC-MS/MS- D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, allegato A, Punto 4”;

- e di ogni altro atto, presupposto, preordinato e o consequenziale o comunque connesso ed in specie del giudizio di inidoneità della Commissione Medica preposta alla verifica dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica depositata in giudizio l'1.10.2021, nella quale si dà atto che “la determinazione delle droghe da abuso con particolare riferimento agli oppiacei è risultata negativa” e pertanto allo stato, in capo al ricorrente, sussiste l'idoneità per la procedura selettiva per cui è controversia;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F, bandita con decreto Dipartimentale n. 238

del 14 novembre 2018 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 50 (cinquanta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della discussione, la camera di consiglio del 16 marzo 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia, per il prosieguo della discussione, alla camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.